



**SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 8 del 19/01/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.04.2018 N°50/2016 E SS.II.MM. - ERRATA CORRIGE.

IL PRESIDENTE

Visto il D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, l'art. 113;

Considerato che, nel corso del 2022, l'Amministrazione ha avviato un percorso di adeguamento del Regolamento avente ad oggetto i criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui al richiamato articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.;

che la bozza di Regolamento e dei relativi allegati è stata sottoposta a verifica congiunta con le organizzazioni sindacali negli incontri tenutisi in data 19 luglio - 20 settembre - 13 ottobre e 28 ottobre;

che al termine, le parti, in data 28 ottobre 2022, hanno sottoscritto il verbale di intesa, poi allegato al Decreto n. 311 del 20/12/2022 per formarne parte integrante e sostanziale in ordine ai criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al testo del Regolamento, nonchè alle relative schede annesse, anch'essi in seguito allegati al

precitato Decreto n. 311/2022 per farne parte integrante e sostanziale;
che nel testo del precitato Decreto e nel Regolamento con lo stesso approvato, sono stati
rispettivamente rinvenuti n. 2 refusi, appresso descritti:

rispetto all'ultimo capoverso del dispositivo del Decreto stesso, il Regolamento oggetto di
abrogazione a far tempo dall'01/01/2023, identificato con l'allegato al Decreto
Presidenziale n. 47 del 15/03/2018, risulta essere già stato abrogato dalla successiva
versione del Regolamento medesimo, approvato invece con Decreto Presidenziale n. 255
del 18/11/2019, il quale corrisponde pertanto a quello che deve essere oggetto di effettiva
abrogazione in seguito all'entrata in vigore del Regolamento allegato al presente Decreto,
nella sua versione da ultimo corretta;

il 2° e ultimo comma dell'art. 11 (Disposizioni transitorie) della bozza del Regolamento di
che trattasi, approvata con Decreto n. 311 del 20/12/2022, risulta essere rimasto per errore
nel testo, trattandosi di norma destinata ad essere abrogata perchè non più attuale in
quanto riferibile a procedure di affidamento indette e bandite in un periodo più
ravvicinato all'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, ormai risalente all'anno
2016 e, pertanto, a quasi sette anni orsono;

che il Regolamento oggetto del Decreto n. 311 del 20/12/2022 e di cui al presente atto nella
versione da ultimo corretta, deve peraltro intendersi applicabile alle procedure di affidamento
indette a far tempo dall'01/01/2023 e, pertanto, si ritiene debba essere espunto il 2° e ultimo
comma dell'art. 11 (Disposizioni transitorie), come detto conservato nel testo per errore e recante il
seguente contenuto "2. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività riferibili a contratti
le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore
del codice dei contratti pubblici, anche se avviate prima dell'entrata in vigore del presente
Regolamento, a condizione che l'Ente abbia già provveduto ad accantonare le risorse economiche
nel rispetto dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016."

Ritenuto:

pertanto necessario modificare il Decreto n. 311 del 20/12/2022, nell'ultimo capoverso del
dispositivo, precisando che il Regolamento oggetto di abrogazione corrisponde a quello approvato
con Decreto Presidenziale n. 255 del 18/11/2019;

inoltre di stralciare dalla bozza del Regolamento in oggetto approvata con il suddetto Decreto n.
311 del 20/12/2022, il 2° e ultimo comma dell'art. 11 (Disposizioni transitorie) sopra riportato;

a rettifica di quanto formalizzato con il Decreto n. 311 del 20/12/2022, di approvare il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18.04.2018 n°50/2016 e ss.ii.mm, nella sua nuova versione, confermando l'abrogazione/ritiro e la sostituzione del precedente Regolamento approvato con Decreto del Presidente n. 255 del 18/11/2019;

Sentiti il Segretario Generale e le OO.SS.;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Gestione del Personale in ordine alla regolarità contabile;

DECRETA

di approvare il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii, nella sua nuova e ultima versione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di abrogare/ritirare il Regolamento, pari oggetto, recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii, approvato con Decreto Presidenziale n. 255 del 18/11/2019;

di dare atto che il Regolamento Provinciale contenente i criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm., nella sua ultima e corretta versione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è da intendersi applicabile alle procedure di affidamento indette a partire dal 1° gennaio 2023;

che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PARMA

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II.

Approvato con Decreto Presidenziale n. 311 del 20/12/2022

Modificato con Decreto Presidenziale n. ____ del ____ / 2023

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di Applicazione
- Art. 3 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche
- Art. 3 bis – Accordo quadro
- Art. 4 - Soggetti beneficiari
- Art. 5 - Individuazione del gruppo di lavoro
- Art. 6 - Ripartizione del fondo di incentivazione
- Art. 6 bis – Stazione Unica Appaltante (SUA)
- Art. 7 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi
- Art. 8 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art.9 - Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento
- Art. 10 – Rinvio
- Art. 11 - Entrata in vigore e fase transitoria

Bozza Regolamento Parma

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Codice degli appalti".

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico ove necessario.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- le manutenzioni ordinarie per le quali non sia stata attestata la particolare complessità;
- gli acquisti di beni e servizi per i quali è disposta esplicita esclusione dall'art. 113 del codice contratti o da altre autorità pubbliche (per es. Corte Conti, ANAC, ecc.).

4. Per gli acquisti mediante centrali di committenza nazionali e regionali, non si applicano le percentuali di incentivo previste per la fase di gara.

5. In caso di lavori o di prestazioni di servizi a natura mista, dall'importo posto a base del calcolo dell'incentivo sono dedotte le somme derivanti da interventi di manutenzione ordinaria, salvo che sia stata attestata la particolare complessità.

Art. 3

Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché per formazione continua.

4. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al precedente comma 3.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 113 del D. lgs 50/2016, l'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo indicate nella tabella allegato A.

6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio ed individuato con il provvedimento di approvazione del progetto destinato ad avviare il procedimento di

affidamento. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del Dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

7. La previsione, a valere sul quadro economico dell'appalto, del fondo da destinare all'incentivazione del personale, è condizione necessaria perché gli incentivi possano essere erogati, nessun incentivo spetta al personale in mancanza del corretto impegno di spesa. Nel caso in cui l'opera o l'appalto di servizi o forniture sia completamente finanziato da parte di fondi di terzi, l'incentivo deve trovare copertura finanziaria con le risorse trasferite nel rispetto delle regole dettate dall'ente finanziatore.

8. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento in sede di approvazione del progetto a norma del precedente comma 5, non è soggetto ad alcuna rettifica nel caso di ribassi praticati nel corso della gara. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 3 bis
Accordo Quadro

1. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati con il ricorso all'accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice.
2. In tale ipotesi, gli incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo affidato per mezzo dell'accordo quadro.
3. In caso di affidamento dell'accordo quadro con procedura di gara alla stazione unica appaltante è riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto applicativo, mentre al R.U.P. del contratto e suoi collaboratori, la parte riferita alla programmazione ed all'esecuzione sempre del singolo contratto applicativo.
4. La percentuale di incentivo è determinata ed assegnata con riferimento al valore del singolo contratto applicativo da stipulare e spetta a tutti i soggetti coinvolti anche nel caso in cui l'importo del singolo contratto sia inferiore alle soglie di importo che impongono la procedura concorrenziale di affidamento.
5. Nel caso di rilancio competitivo la quantificazione della percentuale dell'incentivo da riconoscere avviene sulla

base del valore posto a base di rilancio.

Art. 4
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;
- b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, compreso il controllo operativo dei cantieri effettuato dal personale in loco quali per es. gli assistenti ed i cantonieri nel caso di interventi sulla viabilità, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
- c) nel responsabile unico del procedimento;
- d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici);
- e) al personale amministrativo che svolge attività di controllo sulla corretta procedura di liquidazione degli incentivi.

Lo svolgimento delle funzioni di commissario di gara non può essere compensato con l'incentivo di cui al presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui all'art. 5 del presente Regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai suoi collaboratori.

3. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle sottostanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Art. 5
Individuazione del Gruppo di lavoro

1. Successivamente alla predisposizione del programma annuale delle opere pubbliche, per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura interessati dall'incentivo di cui al presente regolamento, comunque prima dell'avvio delle attività, il Dirigente competente sentiti i Dirigenti delle altre strutture coinvolte, con propria determinazione individua, mediante compilazione della scheda allegato "B" al presente Regolamento, i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art.4, 1° comma, lettere da a) a e);
2. I gruppi di lavoro sono individuati in figure professionali, amministrative ed operative, designate dai Dirigenti competenti, che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività tecniche, e amministrative di supporto, necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
3. Per essere inserito nel gruppo di lavoro il dipendente deve dichiarare, preliminarmente, di essere disponibile a ricoprire qualsiasi ruolo necessario per la realizzazione dell'intervento, compatibilmente con le proprie qualificazioni professionali, a giudizio del Dirigente.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro, possono essere apportate dal Dirigente competente, sentito il R.U.P., dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento identificati con il C.U.P. (Codice Unico Di Progetto) se richiesto;
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato secondo i criteri di cui alla tabella allegato A;
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;

- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro;-
- il compenso teorico da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Qualora il compenso per una determinata attività venga genericamente destinato ad un ufficio composto da più dipendenti, il Dirigente, definisce l'ulteriore riparto di sub-quote.

7. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

8. L'Ente organizza attività di controllo della regolare attribuzione dell'incentivo alla cui ripartizione partecipano anche tali addetti.

9. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate sanzioni.

Art. 6

Ripartizione del fondo di incentivazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.13, la ripartizione teorica dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta con il provvedimento di cui al precedente art. 5, secondo le percentuali indicate nella tabella allegato B, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti.

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore

complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

Art. 6 bis
Stazione Unica Appaltante (SUA)

1. L'attività della SUA a favore di soggetti esterni è stabilita dalle Convenzioni ed è integralmente a carico dell'Ente convenzionato con la Provincia.
2. L'attività della SUA a favore degli Enti convenzionati è soggetta alla disciplina del presente Regolamento in quanto compatibile.
3. L'incentivo è ripartito dal Dirigente in relazione ai compiti svolti dal personale.
4. La liquidazione è subordinata all'effettiva erogazione delle somme dovute da parte degli Enti convenzionati ed al conseguente introito da parte della Provincia.

Art. 7
Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi

1. Presupposto per l'avvio della fase di liquidazione è in ogni caso l'avvenuta stipulazione del contratto.
2. Ai fini della successiva liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui all'art. 4, il Responsabile del procedimento (R.U.P.) propone al Dirigente l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per l'erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- nei 60 giorni successivi alla stipula del contratto il Dirigente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività con la relativa quantificazione della riduzione dell'incentivo da erogarsi;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione;

Con riferimento alla SUA il Dirigente attesta il rispetto ovvero lo scostamento dal termine di affidamento.

B. Per l'erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il R.U.P. documenta al Dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base dell'ultimo stato di avanzamento effettuato entro la fine dell'anno; il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Il Dirigente assume la determinazione di liquidazione valutando la regolarità dello svolgimento delle attività, il rispetto del crono programma e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione agli atti trasmessa dal Rup, e la relativa quantificazione della eventuale riduzione dell'incentivo da erogarsi.

Nel caso di lavori o contratti di forniture e servizi, e comunque di contratti di durata pluriennale, il R.U.P. documenta al Dirigente competente la liquidazione dell'incentivo nei 60 giorni successivi al termine dell'anno solare per tutte le fasi concluse nell'anno evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività.

C. Per l'erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il R.U.P., nei 60 giorni successivi per tutte le fasi non ancora liquidate, documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- Il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente con la relativa quantificazione della riduzione dell'incentivo da erogarsi;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. Le proposte di determina di liquidazione dei Dirigenti ed i conseguenti atti devono contenere:

- l'indicazione dell'opera, del servizio o fornitura, per la quale viene disposta la liquidazione, identificata con i codici CUP (lavori) e CIG (servizi e forniture);
- l'anno solare di riferimento nel quale sono state completate le fasi di cui si dispone la liquidazione;
- l'attestazione del R.U.P. del rispetto dei tempi previsti per le singole fasi liquidate e l'assenza di aumento dei costi per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività, ovvero l'evidenziazione di ritardi/incremento di costi con la relativa quantificazione della riduzione dell'incentivo ai soggetti che li hanno determinati. Eventuali ritardi/incremento di costi non imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni dovranno essere comunque evidenziati dal R.U.P. giustificandone la causa esterna non imputabile ai soggetti incaricati dell'attività.
- copia del certificato di collaudo/regolare esecuzione, per le liquidazioni dell'attività di collaudo.

4. La determinazione dirigenziale per la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al Servizio Finanziario per le verifiche contabili e al Servizio Personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

5. Il R.U.P. è responsabile del rispetto dei termini indicati ai punti precedenti per comunicare e documentare al Dirigente tutte le informazioni necessarie ad avviare le procedure di liquidazioni degli incentivi; eventuali ritardi del R.U.P. sono rilevati dal dirigente competente per la riduzione dell'incentivo spettante al R.U.P. secondo quanto previsto dal successivo art. 8 commi 1, 2 e 3.

6. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente nella determina di liquidazione definisce la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento.

7. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta stipulazione del contratto;
- per la fase di esecuzione: intera quota per le fasi concluse nell'anno solare di competenza;
- per la fase di collaudo intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

8. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 2 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche per la parte relativa al 20% destinato alle dotazioni d'ufficio.

9. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Prima dell'erogazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano al Dirigente responsabile competente, con autocertificazione, gli eventuali incentivi percepiti a fronte di incarichi esterni ricevuti da altre Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Trattamento Economico in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

10. La contrattazione collettiva decentrata annuale disciplinerà il cumulo delle somme relative alla cosiddetta "produttività collettiva" con quelle relative agli "incentivi".

11. Per le finalità di cui all'articolo precedente - nel rispetto delle indicazioni ad oggi rese dalla giurisdizione contabile - si stabilisce che sono comprese in ciascun anno solare le quote di incentivo maturate per il completamento delle attività come definito dal presente regolamento indipendentemente dall'anno solare di liquidazione.

12. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti è disposta in n. 2 tranches semestrali rispettivamente:

- al 31 gennaio per gli interventi le cui fasi si sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- al 30 giugno per gli interventi le cui fasi si sono concluse entro il 31 maggio dell'anno corrente.

Art. 8

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, -per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei Lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, o danni a cose o a persone, o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al R.U.P. - e loro collaboratori - è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo 5° comma.
3. Qualora in fase di realizzazione dei Lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo con esclusione di quelli derivanti da varianti/perizie modificative disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dei lavori e del R.U.P. - e loro collaboratori - è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al successivo 5° comma.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, o danni a cose o a persone, o problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione o un aumento dei costi inizialmente previsti per responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione e del R.U.P. - e loro collaboratori - è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	entro il 7% del tempo contrattuale	30%
	superiore al 7% e entro il 15% del tempo contrattuale	50%
	oltre il 15% del tempo contrattuale	nessun incentivo
Costi di realizzazione in aumento rispetto all'importo a	entro il 5% dell'importo a base di gara	30%

base di gara	superiore al 5% e entro il 10% dell'importo a base di gara	50%
	oltre il 10% dell'importo a base di gara	nessun incentivo
6. Nel caso non vengano rispettati i costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo sia dovuto alla necessità di varianti/perizie modificative per errori imputabili alla progettazione, alla verifica preventiva dei progetti e alla Direzione dei Lavori e al R.U.P., se individuato, non potrà essere corrisposto alcun incentivo ai partecipanti al gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.		
<i>Art.9</i> <i>Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento</i> I destinatari delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.		
<i>Art. 10</i> <i>Rinvio</i> Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.		
<i>Art. 11</i> <i>Disposizioni transitorie</i> 1. Nel caso intervengano norme modificative del presente Regolamento, nelle more del suo adeguamento, verranno applicate solo le norme non incompatibili con quelle sopravvenute. 2. ABROGATO.		

Allegato A: “GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE”

al Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LAVORI
Fattispecie in cui fase esecuzione, direzione lavori e collaudo, sono svolti all'interno L'entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici: a) per opere e lavori fino a €. 1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara; b) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.500.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara; c) per opere e lavori di importo compreso tra € 2.500.001,00 e € 10.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara; d) per opere, lavori di importo superiore a € 10.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara; e) lavori per manutenzioni ordinarie con attestazione di particolare complessità (in presenza dei presupposti di legge) per importi superiori a € 50.000,00-: - affidamento Annuale 0,80% - affidamento (*) Pluriennale o accordo quadro 2,00%. Le percentuali sopra riferite sono al lordo del 20% di cui all'art.113 codice appalti, destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico. (*) Pluriennale: di durata di almeno 2 anni interi.

GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER SERVIZI E FORNITURE

L'entità del fondo viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

a) per servizi o forniture di importo compreso tra €. 500.001,00 e €. 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,7% per affidamento Annuale e al 2% per affidamento (*) Pluriennale o Accordo Quadro, dell'importo a base di gara;

b) per servizi o forniture di importo compreso tra €. 1.000.001,00 e €. 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,5% per affidamento Annuale e al 2% per affidamento (*) Pluriennale o Accordo Quadro, dell'importo a base di gara.

c) per servizi o forniture di importo compreso tra €. 5.000.001,00 e €. 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,% per affidamento Annuale e al 2% per affidamento (*) Pluriennale o Accordo Quadro, dell'importo a base di gara;

d) per servizi di importo inferiore a € 500.000,00, qualora sussistano i presupposti di legge, per il riconoscimento l'incentivo è quantificato in misura pari all'1,7% per affidamento Annuale, e al 2% per affidamento (*) Pluriennale o Accordo Quadro;

e) per servizi di manutenzione ordinaria di particolare complessità, superiore a € 50.000,00, in presenza dei presupposti di legge: affidamento Annuale 0,80%, (*) Pluriennale o Accordo Quadro 2,00%.

Le percentuali sopra riferite sono al lordo del 20% di cui all'art.113 codice appalti, destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico

(*) Pluriennale: di durata di almeno 2 anni interi.

PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO:

Ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 - ALLEGATO B

OGGETTO:

Decreto progetto definitivo:

Determina approvazione gruppo di lavoro:

A) Importo lavori a base di gara
B) Percentuale di calcolo
C) importo totale art. 113
D) Accantonamento fondo miglioramento dotazioni uffici 20%

2,00%

€ -

E) Incentivo personale dipendente 80%
Totale da impegnare D) + E)

€ -

Tipologia procedimento:

SCORPORO QUOTE					
QUOTA INCENTIVAZIONE AL NETTO OO.RR. E IRAP				€	-
A ACCANTONAMENTO IRAP (8,50% sulla quota al netto oo.rr.)				€	-
B QUOTA OO.RR. (23,80% Cpdel + 1,41% INAIL(aliquota media)				€	-
C IMPORTO INCENTIVO AL NETTO OO.RR.				€	-
H C TOTALE VERIFICA				€	-

CONTRIBUTI ENTE	
IRAP	8,50%
CPDEL	23,80%
INAIL	1,41%
	33,71%

FASE DEL PROCEDIMENTO	QUOTA	IMPORTO	Subquota	Ruolo	IMPORTO PARZIALE	Ruolo	NOMINATIVO	Subquota	IMPORTO PARZIALE
1 - PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI / PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI E DEI SERVIZI	3%	€ -	50%	Servizio Bilancio	€ -			50%	€ -
								50%	€ -
			50%	Servizio Viabilità	€ -			50%	€ -
								50%	€ -
2 - VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI	4%	€ -	50%	RUP	€ -	RUP		100%	€ -
			50%	Collaboratori	€ -			100%	€ -
3 - PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA (DAL BANDO/LETTERA D'INVITO ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA) - CORRISPONDE ALLA QUOTA SUA SE ATTIVATA	20,0%	€ -	48,0%	R.U.P. SUA	€ -	Predisposizione bando, gestione gara, redazione testo contratto		100%	€ -
			35,0%	U.O. Contratti	€ -	Verbalizzazione assistenza gara verifica dichiarazione Avcpass redazione atti		50%	€ -
								50%	€ -
			5,67%	U.O. controllo atti 33,33%	€ -	Assistenza informativa controllo amministrativo e contabile procedura ed assistenza alla stipulazione		50%	€ -
								50%	€ -
			5,67%	U.O. Bilancio 33,33%	€ -			50%	€ -
								50%	€ -
			5,67%	U.O. personale 33,33%	€ -			50%	€ -
4 - ASSISTENZA ALLA SUA IN FASE DI AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI	8%	€ -	100%	RUP	€ -	questi tecnici assistenza sopralluogo Verifica congruità offerta/manodopera risposta accertamento condizioni tecniche di stipulazione		100%	€ -
5 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	12%	€ -	70%	RUP	€ -	RUP		100%	€ -
			30%	Supporto RUP	€ -			50%	€ -
								50%	€ -
6 - DIREZIONE LAVORI / DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	46%	€ -	65%	DL	€ -			100.00%	€ -
								25%	€ -
								25%	€ -
			35%		€ -			25%	€ -
								25%	€ -
7 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OVVERO DI VERIFICA DI CONFORMITA' O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO STATICO	7%	€ -	100%	DL	€ -			100%	€ -
Importo incentivo risultante complessivamente		100%	0,00		0,00				€ -
f.to Il Dirigente									



SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **73 /2023** ad oggetto:

" APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.04.2018
N°50/2016 E SS.II.MM. - ERRATA CORRIGE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 17/01/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **73 / 2023** ad oggetto:

" APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.04.2018
N°50/2016 E SS.II.MM. - ERRATA CORRIGE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini
della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del
rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 18/01/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale